

Spettabili
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 09 gennaio 2024

Oggetto: Riforma dello Sport - nuova soglia di esenzione dei compensi per attività dilettantistiche - chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.12.2023 n. 474, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta tassazione dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per il periodo d'imposta 2023.

La peculiarità dell'anno risiede nel fatto che vi sono due discipline applicabili: quella dall'1.1 al 30.6, e quella applicabile dall'1.7 al 31.12.

Disciplina applicabile fino al 30.6.2023

Fino al 30.6.2023 i compensi in esame venivano inquadrati tra i redditi diversi, per effetto di quanto previsto dall'art. 67 co. 1 lett. m) del TUR; tali somme non concorrevano inoltre alla formazione del reddito ai fini IRPEF fino ad un importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro per periodo d'imposta.

Disciplina applicabile a partire dall'1.7.2023

Dall'1.7.2023 la parte dell'art. 67 co 1 lett. m) del TUIR, relativa all'inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale viene infatti abrogata, ed entrano in vigore le disposizioni del DLgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Per effetto di tali novità, a decorrere dall'1.7.2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell'inquadramento contrattuale del singolo atleta.



consulenza alle associazioni

La riforma dello sport introduce inoltre una nuova soglia di esenzione; in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, i compensi in esame, se percepiti nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Disciplina transitoria

Ai fini della corretta individuazione delle modalità di tassazione di tali compensi è necessario considerare quanto previsto dall'art. 51 co. 1-bis del DLgs. 36/2021.

Attraverso tale disposizione viene infatti introdotta una disciplina transitoria, applicabile per il solo periodo d'imposta 2023; in particolare, il nuovo limite di 15.000,00 euro viene fissato in via unitaria per l'intero periodo d'imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso oggetto di interpello, un ente sportivo dilettantistico aveva corrisposto ad un atleta compensi per il periodo 1.1.2023 - 30.6.2023 pari a 20.400,00 euro, e compensi per il periodo 1.7.2023 - 31.12.2023 pari a 15.400,00 euro.

In merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro"; di conseguenza, nel caso di specie i compensi percepiti dall'1.7.2023 possono beneficiare dell'esenzione solo fino a 5.000,00 euro, tenendo conto del fatto che la soglia di esenzione di 15.000,00 euro si riferisce all'intero periodo di imposta 2023, e che i compensi percepiti fino al 30.6.2023 hanno già beneficiato dell'esenzione per un importo pari a 10.000,00 euro.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Kira srl
C.F. e P. IVA. 03447670278
C.C.I.A.A. 03447670278
Reg. Impr. VE 03447670278
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

Sede legale e operativa
Mestre, Via F. Baracca 39
30172 Venezia (VE)

Unità locale Friuli Venezia Giulia
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)
ts@kirasrl.it